



Comune di Mombaruzzo

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.26

OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette del mese di luglio alle ore diciotto e minuti quarantadue nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SPANDONARO GIOVANNI - Sindaco	Sì
2. CALVI GIANFRANCO - Vice Sindaco	Sì
3. BERTALERO ANGELA - Consigliere	Sì
4. GUERCI LUIGI RENATO - Consigliere	Sì
5. ZOCCOLA CARLO FRANCESCO - Consigliere	Sì
6. BAIARDI LUCA - Consigliere	Sì
7. GANDINO LUIGI - Consigliere	Giust.
8. LACQUA ALESSANDRO - Consigliere	Sì
9. PAVESE GIUSEPPE - Consigliere	Sì
10. ROSSI STEFANIA - Consigliere	Giust.
11. OLIVIERI GIOVANNA - Consigliere	Sì

Assiste alla seduta il Segretario Comunale MONTI dott. ALFREDO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il geometra SPANDONARO GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti per validamente deliberare, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno.

- Il sindaco, in previsione del fatto che un prossimo consiglio comunale verrà convocato non in tempi brevi, propone al consiglio comunale di aggiungere all'ordine del giorno, inserendo a questo punto la trattazione del seguente argomento: "MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE".

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- di inserire a questo punto dell'ordine del giorno la trattazione del seguente argomento: "MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE".

Si procede quindi con la trattazione dell'argomento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la propria deliberazione numero 15 in data 8/8/2011, esecutiva a sensi di legge, con la quale venne approvato il REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, composto di undici articoli e otto tabelle;

- ritenuto opportuno modificare l'articolo 1, comma 3, del citato Regolamento relativamente alla disciplina concernente la determinazione degli oneri di urbanizzazione per gli interventi realizzati da parte di privati di costruzione, ristrutturazione, recupero o ampliamento di edifici o strutture, destinati a servizi, in aree a ciò destinate dal piano regolatore generale, integrandolo al fine di meglio definire le casistiche possibili e prevedibili;

- ritenuto pertanto di integrare l'articolo 1, comma 3, del citato Regolamento con la seguente dizione tra le parole "...n.ro 206." e le parole "Per gli interventi...":

"Fatto salvo quanto disposto al punto c) dell'articolo n. 17 del DPR 380/2001 gli interventi realizzati da parte di privati di costruzione, ristrutturazione, recupero o ampliamento di edifici o strutture in aree destinati a servizi, in aree a ciò destinate dal piano regolatore generale, sono onerosi.

L'entità degli oneri verrà calcolata con riferimento alla tipologia della zona urbanistica all'interno della quale è sita l'area o immobile interessato e parametrata alle destinazioni d'uso assimilabili intese come segue:

- Interventi per strutture recettive di ospitalità sociale o simili - assimilati alla destinazione turistico recettiva.

- Interventi per attività di tipo culturale ricreativo amministrativo - assimilati alla destinazione d'uso direzionale.

- Interventi per attività connesse allo sport all'aperto e alla fruizione del verde - assimilati alla destinazione residenziale.

Gli oneri di urbanizzazione, in ragione della funzione di servizi, se pure privati, in attuazione del piano regolatore generale degli interventi di cui sopra, verranno determinati in ragione di quanto computato, secondo i parametri sopra indicati, con la riduzione del 15%.

Ove venga proposta dai privati e accettata dal comune una convenzione sociale volta a condizionare l'intervento a usi pubblici sociali chiaramente identificati e misurabili anche economicamente, nell'ambito della convenzione potrà essere pattuita una ulteriore maggiore

riduzione fino all'esenzione dall'onerosità per i soli casi di cui al punto c) dell'art. 17 del DPR 380/2001.”;

- dato atto che il nuovo testo dell'articolo 1, comma 3 è pertanto il seguente:

“3. Restano salve le esenzioni stabilite dall'articolo 17, del D.P.R. 380/01 e s. m. e i.

Ai fini dell'esenzione dal contributo per oneri di urbanizzazione ex art.17, comma 3, lett. “c”, D.P.R. 380/01 e s.m. e i., occorre che l'opera da realizzare sia pubblica o di interesse pubblico e venga realizzata dall'ente istituzionalmente competente oppure dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, relativamente alle opere di cui alla legge 1 agosto 2003, n.ro 206.

“Fatto salvo quanto disposto al punto c) dell'articolo n. 17 del DPR 380/2001 gli interventi realizzati da parte di privati di costruzione, ristrutturazione, recupero o ampliamento di edifici o strutture in aree destinati a servizi, in aree a ciò destinate dal piano regolatore generale, sono onerosi.

L'entità degli oneri verrà calcolata con riferimento alla tipologia della zona urbanistica all'interno della quale è sita l'area o immobile interessato e parametrata alle destinazioni d'uso assimilabili intese come segue:

- Interventi per strutture recettive di ospitalità sociale o simili - assimilati alla destinazione turistico recettiva.

- Interventi per attività di tipo culturale ricreativo amministrativo - assimilati alla destinazione d'uso direzionale.

- Interventi per attività connesse allo sport all'aperto e alla fruizione del verde - assimilati alla destinazione residenziale.

Gli oneri di urbanizzazione, in ragione della funzione di servizi, se pure privati, in attuazione del piano regolatore generale degli interventi di cui sopra, verranno determinati in ragione di quanto computato, secondo i parametri sopra indicati, con la riduzione del 15%.

Ove venga proposta dai privati e accettata dal comune una convenzione sociale volta a condizionare l'intervento a usi pubblici sociali chiaramente identificati e misurabili anche economicamente, nell'ambito della convenzione potrà essere pattuita una ulteriore maggiore riduzione fino all'esenzione dall'onerosità per i soli casi di cui al punto c) dell'art. 17 del DPR 380/2001.

Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.”;

- visto l'articolo 60 dello Statuto comunale;

- visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;

- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 (allegato “A”);

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) di modificare il vigente REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE sostituendo il comma 3 dell'articolo 1 con il seguente:

“3. Restano salve le esenzioni stabilite dall'articolo 17, del D.P.R. 380/01 e s. m. e i.

Ai fini dell'esenzione dal contributo per oneri di urbanizzazione ex art.17, comma 3, lett.

“c”, D.P.R. 380/01 e s.m. e i., occorre che l'opera da realizzare sia pubblica o di interesse

pubblico e venga realizzata dall'ente istituzionalmente competente oppure dagli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, relativamente alle opere di cui alla legge 1 agosto 2003, n.ro 206.

“Fatto salvo quanto disposto al punto c) dell'articolo n. 17 del DPR 380/2001 gli interventi realizzati da parte di privati di costruzione, ristrutturazione, recupero o ampliamento di edifici o strutture in aree destinati a servizi, in aree a ciò destinate dal piano regolatore generale, sono onerosi.

L'entità degli oneri verrà calcolata con riferimento alla tipologia della zona urbanistica all'interno della quale è sita l'area o immobile interessato e parametrata alle destinazioni d'uso assimilabili intese come segue:

- Interventi per strutture recettive di ospitalità sociale o simili - assimilati alla destinazione turistico recettiva.

- Interventi per attività di tipo culturale ricreativo amministrativo - assimilati alla destinazione d'uso direzionale.

- Interventi per attività connesse allo sport all'aperto e alla fruizione del verde - assimilati alla destinazione residenziale.

Gli oneri di urbanizzazione, in ragione della funzione di servizi, se pure privati, in attuazione del piano regolatore generale degli interventi di cui sopra, verranno determinati in ragione di quanto computato, secondo i parametri sopra indicati, con la riduzione del 15%.

Ove venga proposta dai privati e accettata dal comune una convenzione sociale volta a condizionare l'intervento a usi pubblici sociali chiaramente identificati e misurabili anche economicamente, nell'ambito della convenzione potrà essere pattuita una ulteriore maggiore riduzione fino all'esenzione dall'onerosità per i soli casi di cui al punto c) dell'art. 17 del DPR 380/2001.

Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione è commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.”;

2) di dare atto che la suddetta modifica entra in vigore con decorrenza immediata e si applica a tutte le pratiche edilizie per le quali non siano stati ancora determinati gli importi degli oneri di urbanizzazione;

3) di trasmettere copia della presente deliberazione all'ufficio tecnico comunale.

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D I C H I A R A

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *

allegato “A” alla d.c.c. n. 26/2018

Pareri espressi sulla proposta di deliberazione: “MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE” ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 23/07/2018

IL RESPONSABILE

F.to:

VISTO PER IL PARERE DI CONFORMITÀ: FAVOREVOLE

Mombaruzzo, 23/07/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: MONTI ALFREDO

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
F.to: SPANDONARO GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione su attestazione del Messo Comunale, all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 02/08/2011 al 17/08/2011 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Mombaruzzo, li 02/08/2011

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Mombaruzzo, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: MONTI dott. ALFREDO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
MONTI dott. ALFREDO